



F.I.G.C. - LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 219 DEL 16 gennaio 2002

A) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo
premessò che:

- sono da tempo pervenuti i rapporti arbitrali relativi alle gare amichevoli disputate in Italia dalle squadre della Lega Nazionale Professionisti, mentre non è ancora giunto alcun rapporto relativo alle gare giocate all'estero (sempre nella fase precedente l'inizio del Campionato Nazionale);
- non appare opportuno attendere oltre, per non ritardare ulteriormente i tempi delle decisioni disciplinari inerenti le partite per le quali è già disponibile la documentazione ufficiale;
- rilevato che con decisione pubblicata nel C.U. n.61 del 27/8/1997 questo Giudice Sportivo aveva disposto, per la precedente stagione, l'irrogazione di sanzioni pecuniarie ai calciatori per infrazioni commesse durante gare amichevoli;

osservato che le motivazioni poste a base di tale decisione – confermate per le gare disputate nelle successive stagioni - appaiono tuttora valide e vengono pertanto qui di seguito integralmente riportate, come fondamento del presente provvedimento:

“L'esigenza di tempestività delle decisioni disciplinari, fondamentale nel sistema di giustizia sportiva, implica che il Giudice adotti senza ritardo i suoi provvedimenti in base agli atti ufficiali già disponibili.

Peraltro, la ricordata attuale incompletezza della documentazione sulle gare amichevoli comporta che altre decisioni disciplinari dovranno essere assunte nel prosieguo della stagione sportiva, relativamente ad infrazioni commesse da tesserati nello stesso periodo di tempo antecedente all'inizio del Campionato, al quale risalgono i fatti che il giudice sportivo già oggi ha il potere-dovere di valutare e sanzionare.

In tale contesto occorre garantire - evidentemente - anche l'altro essenziale principio del sistema di giustizia sportiva, e cioè l'effettiva parità di trattamento di situazioni disciplinari equivalenti.

Questo vale a maggior ragione quando si consideri che dalla non prevedibilità delle date in cui perverranno i referti arbitrali per le gare amichevoli all'estero consegue il rischio oggettivo di negative interferenze sull'andamento della stagione sportiva, per effetto

della casualita' - non evitabile nè ad alcuno imputabile - del momento nel quale potranno essere assunte le decisioni disciplinari.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, la soluzione piu' idonea risulta quella di sanzionare i comportamenti disciplinarmente illeciti dei tesserati nelle gare amichevoli con ammende, diversificate nell'ammontare a seconda dell'entita' della violazione, ferma restando - ovviamente - la possibilita' e necessita' di infliggere sanzione di genere diverso (ad esempio: squalifiche ed inibizioni) in caso di comportamenti di maggiore gravita' per specifici connotati di violenza o per altri profili di piu' significativa censurabilita'.

L'irrogazione di sanzione pecuniaria per fatti che abbiano comportato l'espulsione dal campo è consentita per le gare amichevoli dal disposto dell'art.14, comma 9 C.G.S., il quale riserva alle sole partite ufficiali la squalifica in via automatica per almeno una giornata di gara.

Quanto ai comportamenti puniti dall'arbitro con l'ammonizione, il sistema normativo costituito dai commi 1 e 8 del citato art.14 prevede la possibilita' di applicazione da parte dell'organo disciplinare di una sanzione pecuniaria."

Per questi motivi delibera di adottare i provvedimenti sottoindicati con riferimento alle infrazioni commesse nelle gare amichevoli riportate in elenco, ritenuta equa la misura della sanzione pecuniaria rispettivamente determinata in rapporto alle singole violazioni disciplinari poste in essere.

" " " N. 53

1) GARE AMICHEVOLI

Gare dal 29 luglio 2001 al 18 ottobre 2001

- 1 – Chievo Verona-Skoda Xanthi del 29/7/2001**
- 2 – Parma-Sampdoria del 29/7/2001**
- 3 – Torino-Reggina del 29/7/2001**
- 4 – Internazionale-Watford del 31/7/2001**
- 5 – Cosenza-Mestre del 31/7/2001**
- 6 –Juventus-Lazio del 3/8/2001**
- 7 – Lazio-Internazionale del 3/8/2001**
- 8 – Sampdoria-Watford del 4/8/2001**
- 9 – Siena-Arezzo del 9/8/2001**
- 10 – Juventus-Internazionale del 9/8/2001**
- 11 – Vicenza-Chelsea del 9/8/2001**
- 12 – Udinese-Chelsea dell'11/8/2001**
- 13 – Parma-Panionis Atene del 12/8/2001**
- 14 – Atalanta-Fiorentina del 12/8/2001**
- 15 – Milan-Juventus del 18/8/2001**
- 16 – Palermo-Roma del 22/8/2001**
- 17 – Udinese-Monaco del 6/10/2001**
- 18 – Vicenza-Udinese del 18/10/2001.**

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono:

a) **CALCIATORI**

CALCIATORI ESPULSI

AMMENDA DI €2.500,00

MORANTE Daniele (Cosenza): per aver rivolto al Direttore di gara espressione irrispettosa (Gara 5).

SOTTIL Andrea (Udinese): perchè, dopo aver tirato per la maglia un avversario che reagiva nello stesso modo, lo afferrava per il collo (Gara 12).

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMENDA DI €1.500,00

ROSSI Maurizio (Siena): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falso in area di rigore avversaria (Gara 9).

AMMENDA DI €750,00

BEDIN Maurizio (Udinese): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (Gara 17).

CASTROMAN Lucas (Lazio): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (Gara 6).

CORRADI Bernardo (Chievo Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (Gara 1).

DJETOU Martin (Parma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (Gara 2).

GRESKO Vratislav (Internazionale): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (Gara 10).

GUASTALVINO Paolo (Vicenza): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (Gara 11).

GUIGOU Martinez Gianni (Roma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (Gara 16).

IACOPINO Vincenzo (Sampdoria): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (Gara 8).

IULIANO Mark (Juventus): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (Gara 15).

KALLON Mohamed (Internazionale): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (Gara 7).

MANFREDINI Thomas (Udinese): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (Gara 12).

MARTINEZ Caicedo Gonzalo (Udinese): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (Gara 18).

MATERAZZI Marco (Internazionale): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (Gara 4).
MICOUD Johan (Parma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (Gara 13).
MORFEO Domenico (Fiorentina): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (Gara 14).
PINZI Giampiero (Udinese): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (Gara 12).
RUI COSTA Manuel (Milan): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (Gara 15).
SCARLATO Gennaro (Udinese): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (Gara 17).
SERGINHO Dos Santos Sergio (Milan): per comportamento non regolamentare in campo (Gara 15).
TACCHINARDI Alessio (Juventus): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (Gara 10).
TREZEGUET David (Juventus): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (Gara 15).
TULLI Alessandro (Vicenza): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (Gara 18).
VARGAS Jorge (Reggina): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (Gara 3).

Il Giudice Sportivo: *dott. Maurizio Laudi*

" " "

Gli importi delle ammende di cui al presente Comunicato dovranno essere rimessi alla **Lega Nazionale Professionisti** entro e non oltre il 26 gennaio 2002 .

PUBBLICATO IN MILANO IL 16 GENNAIO 2002

IL SEGRETARIO
dott. Giorgio Marchetti

IL V. PRESIDENTE VICARIO
Adriano Galliani